

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G05974 del 22/04/2014

Proposta n. 7273 del 18/04/2014

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di

differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03464 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013 e n. G04084 del 10 dicembre 2013, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che quattro Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione della determinazione n. G04084 del 10 dicembre 2013;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, tre Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con le leggi regionali nn. 59/95 e 8/12 dalla data della presente determinazione, nell’ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146 del Codice.

RM	ARSOLI	1.
RI	BORBONA	2.
RI	LABRO	3.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010,

A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03464/2013, A06336/2013 e G04084/2013 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, e dall'art.1, comma 1, l.r. 8/12, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Arch. Manuela Manetti

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.

FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FONTECHIARI	22.
FR	FROSINONE	23.
FR	ISOLA DEL LIRI	24.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	25.
FR	MOROLO	26.
FR	PESCOSOLIDO	27.
FR	PICO	28.
FR	PIGLIO	29.
FR	PONTECORVO	30.
FR	POSTA FIBRENO	31.
FR	ROCCASECCA	32.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	33.
FR	SERRONE	34.
FR	SORA	35.
FR	TORRICE	36.
FR	VEROLI	37.
LT	APRILIA	38.
LT	BASSIANO	39.
LT	CAMPO DI MELE	40.
LT	CISTERNA DI LATINA	41.
LT	CORI	42.
LT	FONDI	43.
LT	FORMIA	44.
LT	GAETA*	45.
LT	ITRI	46.
LT	LATINA	47.

LT	MAENZA	48.
LT	MINTURNO	49.
LT	MONTE SAN BIAGIO	50.
LT	NORMA	51.
LT	PONTINIA	52.
LT	PONZA	53.
LT	PRIVERNO	54.
LT	ROCCA GORGA	55.
LT	SABAUDIA	56.
LT	SAN FELICE CIRCEO	57.
LT	SERMONETA	58.
LT	SEZZE	59.
LT	SONNINO	60.
LT	SPERLONGA	61.
LT	TERRACINA *	62.
RI	AMATRICE	63.
RI	ACCUMOLI	64.
RI	ANTRODOCO	65.
RI	BELMONTE IN SABINA	66.
RI	BORGO VELINO	67.
RI	CANTALICE	68.
RI	CASTEL DI TORA	69.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	70.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	71.
RI	CITTADUCALE	72.
RI	CITTAREALE	73.
RI	COLLE DI TORA	74.
RI	COLLI SUL VELINO	75.
RI	CONCERVIANO	76.
RI	CONTIGLIANO	77.
RI	COTTANELLO	78.
RI	FARA IN SABINA	79.
RI	FIAMIGNANO	80.
RI	FORANO	81.
RI	FRASSO SABINO	82.
RI	GRECCIO	83.
RI	LEONESSA	84.
RI	LONGONE SABINO	85.
RI	MAGLANO IN SABINA	86.
RI	MARCETELLI	87.
RI	MICIGLIANO	88.

RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	89.
RI	MONTELEONE SABINO	90.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	91.
RI	MORRO REATINO	92.
RI	PAGANICO SABINO	93.
RI	PESCOROCCHIANO	94.
RI	PETRELLA SALTO	95.
RI	POGGIO BUSTONE	96.
RI	POGGIO CATINO	97.
RI	POGGIO MOIANO	98.
RI	POGGIO MIRTETO	99.
RI	POGGIO SAN LORENZO	100.
RI	POSTA	101.
RI	RIETI	102.
RI	RIVODUTRI	103.
RI	ROCCANTICA	104.
RI	ROCCA SINIBALDA	105.
RI	SCANDRIGLIA	106.
RI	STIMIGLIANO	107.
RI	TARANO	108.
RI	TORRICELLA	109.
RI	VACONE	110.
RM	ALLUMIERE	111.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	112.
RM	ALBANO LAZIALE	113.
RM	ANZIO	114.
RM	ARDEA	115.
RM	ARICCIA	116.
RM	ARTENA	117.
RM	BRACCIANO *	118.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	119.
RM	CAPENA	120.
RM	CANALE MONTERANO	121.
RM	CARPINETO ROMANO	122.
RM	CASTEL MADAMA	123.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	124.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	125.
RM	CERVETERI	126.
RM	CIAMPINO	127.
RM	CIVITAVECCHIA	128.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	129.

RM	COLLEFERRO	130.
RM	COLONNA	131.
RM	FIANO ROMANO	132.
RM	FILACCIANO	133.
RM	FIUMICINO	134.
RM	FORMELLO	135.
RM	FRASCATI	136.
RM	GENAZZANO	137.
RM	GENZANO DI ROMA	138.
RM	GROTTAFERRATA	139.
RM	GUIDONIA	140.
RM	LADISPOLI	141.
RM	LANUVIO *	142.
RM	LARIANO	143.
RM	LICENZA	144.
RM	MAGLIANO ROMANO	145.
RM	MANDELA	146.
RM	MANZIANA	147.
RM	MARCELLINA *	148.
RM	MARINO	149.
RM	MAZZANO ROMANO	150.
RM	MONTECOMPATRI	151.
RM	MONTEFLAVIO	152.
RM	MONTELIBRETTI	153.
RM	MONTE PORZIO CATONE	154.
RM	MONTE ROMANO	155.
RM	MONTEROTONDO	156.
RM	MORICONE	157.
RM	MORLUPO	158.
RM	NAZZANO	159.
RM	NEMI	160.
RM	NETTUNO	161.
RM	PALESTRINA*	162.
RM	PALOMBARA SABINA	163.
RM	PERCILE	164.
RM	PISONIANO	165.
RM	POLI	166.
RM	PONZANO ROMANO	167.
RM	RIANO	168.
RM	RIGNANO FLAMINIO	169.
RM	RIOFREDDO	170.

RM	ROCCA DI CAVE	171.
RM	ROCCA DI PAPA	172.
RM	ROCCA PRIORA	173.
RM	ROMA	174.
RM	ROVIANO	175.
RM	SACROFANO	176.
RM	SAN CESAREO	177.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	178.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	179.
RM	SANTA MARINELLA	180.
RM	SANT'ORESTE	181.
RM	SEGNI	182.
RM	TIVOLI	183.
RM	TOLFA	184.
RM	TORRITA TIBERINA	185.
RM	TREVIGNANO ROMANO	186.
RM	VALLINFREDA	187.
RM	VELLETRI	188.
RM	VICOVARO	189.
RM	ZAGAROLO	190.
VT	ACQUAPENDENTE	191.
VT	ARLENA DI CASTRO	192.
VT	BAGNOREGIO	193.
VT	BASSANO ROMANO *	194.
VT	BASSANO IN TEVERINA	195.
VT	BOLSENA	196.
VT	BOMARZO	197.
VT	CALCATA	198.
VT	CANEPINA	199.
VT	CANINO	200.
VT	CAPODIMONTE	201.
VT	CAPRANICA *	202.
VT	CAPRAROLA	203.
VT	CARBOGNANO	204.
VT	CASTEL SANT'ELIA	205.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	206.
VT	CELLENO	207.
VT	CIVITA CASTELLANA	208.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	209.
VT	FALERIA	210.
VT	GALLESE	211.

VT	GRADOLI	212.
VT	GROTTE DI CASTRO	213.
VT	ISCHIA DI CASTRO	214.
VT	LUBRIANO	215.
VT	MARTA	216.
VT	MONTALTO DI CASTRO	217.
VT	MONTEFIASCONE	218.
VT	NEPI	219.
VT	ORIOLO ROMANO	220.
VT	ORTE	221.
VT	PROCENO	222.
VT	RONCIGLIONE	223.
VT	SAN LORENZO NUOVO	224.
VT	SORIANO NEL CIMINO	225.
VT	SUTRI	226.
VT	TARQUINIA	227.
VT	TUSCANIA	228.
VT	VALENTANO	229.
VT	VALLERANO	230.
VT	VASANELLO	231.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	232.
VT	VETRALLA	233.
VT	VIGNANELLO	234.
VT	VITERBO	235.
VT	VITORCHIANO	236.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno istituito la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art.2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8